



Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca
**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE PARITARIO
"ALESSANDRO MANZONI"**

Via Adua n. 5- 22036 ERBA ☎ 031-642262 📠 031-3335259
D.M. P.I. 28/02/2001

info@istitutomanzoni.org - http://www.istitutomanzoni.org

Prot. n. A23

Erba, 28 settembre 2017

Circolare Interna n. 23

► **Al Gestore d'Istituto**

► **Sito d'Istituto** www.istitutomanzoni.org
(Aree Docenti/ATA/ Studenti e Genitori)

OGGETTO: "Assenze alle lezioni e non ammissione alla classe successiva o all'esame finale"

Dall'anno scolastico 2010/2011 chi non frequenta almeno tre quarti dell'orario annuale delle lezioni potrà essere non ammesso alla classe successiva.

Ciò significa che il numero massimo di assenze annuali consentite a ogni allievo è **fissato in 50 (cinquanta) giorni** (1/4 del numero minimo di giorni di lezione stabilito per legge).

Premesso quanto sopra, si ricorda che con DPR 22 giugno 2009, n. 122 (pubblicato sulla G.U. n. 191 del 19 agosto 2009), è stato emanato **Il Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia**, ai sensi degli articoli 2 e 3 del D.L. 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169.

Tale è il quadro normativo di riferimento, peraltro finalizzato al coordinamento di norme vigenti in materia.

L'art. 14, comma 7, del citato Regolamento testualmente recita: "A decorrere dall'anno scolastico 2010/2011, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, **per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato**".

La finalità è quella di incentivare gli studenti al massimo impegno di presenza a scuola, così da consentire agli insegnanti di disporre della maggior quantità possibile di elementi per la valutazione degli apprendimenti e del comportamento.

Le istituzioni scolastiche possono stabilire, **per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite**. Tale deroga è prevista per assenze **documentate e continuative**, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione

degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo.

In estrema sintesi:

- se non si frequenta per almeno tre quarti dell'orario annuale non si è ammessi alla classe successiva, e/o non ammessi all'esame finale;
- le deroghe emanate dal MIUR, di seguito elencate e del tutto straordinarie, sono ammesse solo per casi eccezionali, riguardanti assenze continuative, oltre che documentate e, peraltro, a patto che il consiglio di classe ritenga che le stesse non pregiudichino la possibilità di valutare l'alunno interessato.

Deroghe

L'articolo 14, comma 7, del Regolamento prevede, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite [dei tre quarti di presenza del monte ore annuale]. Tali deroghe sono previste per assenze documentate e continuative, **a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati**".

È compito del consiglio di classe verificare se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal collegio dei docenti, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo.

Ad ogni buon conto, rientrano fra le casistiche apprezzabili ai fini delle deroghe previste, le assenze dovute a:

- gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
- terapie e/o cure programmate;
- donazioni di sangue;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987).

Comunicazioni (prescritte dalla norma) allo studente e alla famiglia

Si segnala la necessità di dare, prima degli scrutini finali, informazioni puntuali ad ogni studente e alla sua famiglia (compito del Coordinatore di classe che definirà, nella sua autonomia organizzativa, modalità e tempi di comunicazione), perché sia loro possibile avere aggiornata conoscenza della quantità oraria di assenze accumulate.

Scrutinio finale

Va, infine, ricordato che l'art. 14, comma 7, del Regolamento prevede in ogni caso che "Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo."

Di tale accertamento e della eventuale impossibilità di procedere alla valutazione per l'ammissione alla classe successiva o all'esame si dà atto mediante redazione di apposito verbale da parte del consiglio di classe.

Tale è la norma riguardante lo specifico in esame e che lo sostiene giuridicamente.

Nella speranza di avere espresso definiti chiarimenti riguardo alla problematica in esame, si porgono distinti saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Tommaso Scognamiglio